|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: cr.marche01@lnd.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 256 del 06/06/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc168589842)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc168589843)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc168589844)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc168589845)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 3](#_Toc168589846)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**C.U. n. 410 del 30.05.2024 LND**

Si pubblica in allegato il CU n. 231/A della FIGC inerente il consenso, in deroga agli artt. 31 e 32 delle NOIF ed alle ulteriori disposizioni federali del tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici “Giovani Dilettanti” della classe 2008, con vincolo annuale.

**C.U. n. 413 del 31.05.2024 LND**

Si pubblica in allegato il CU n. 233/A della FIGC inerente l’approvazione delle modifiche alle disposizioni delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

**C.U. n. 420 del 04.06.2024 LND**

Si pubblica in allegato il CU in epigrafe inerente le gare di spareggio fra le seconde classificate dei Campionati di Eccellenza 2023/2024.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**INDIRIZZO E-MAIL COMITATO REGIONALE MARCHE**

**Si comunica che l’indirizzo e-mail del Comitato Regionale Marche è variato in:**

**cr.marche01@lnd.it**

**“FUORI QUOTA” ECCELLENZA E PROMOZIONE – 2024/2025**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, nella riunione odierna, ha ribadito quanto deciso e pubblicato nel CU n. 212 del 05.04.2024 e cioè che, nelle gare di campionato della stagione sportiva 2024/2025, dovranno obbligatoriamente essere utilizzati i seguenti calciatori cosiddetti “fuori quota”:

**ECCELLENZA 1 nato dal 1.1.2005 + 1 nato dal 1.1.2006**

**PROMOZIONE 1 nato dal 1.1.2005 + 1 nato dal 1.1.2006**

**ATTIVITA’ DI RAPPRESENTATIVA**

**RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE**

Si ufficializza l’Organigramma della Rappresentativa Regionale Marche che parteciperà al Torneo Festa dello Sport che si terrà ad Ancona Sabato 8 giugno 2024:

ARZILLA DELLA CHIARA Alice

C.F. MACERATESE A.S.D. RUFFINI Alice, STOLLAVAGLI Sofia

F.C. SAMBENEDETTESE PONTINI Alessia, PONZINI Rebecca

LF JESINA FEMMINILE CAVAGNA Elena, CICCARELLI Mya, COSTADURA Roberta, ENRICONI Greta, GIGLI Aurora, LANCIONI Aurora, MONTESI Maria Sofia, PIERSANTELLI Giulia

RECANATESE S.R.L. BALDASSARRINI Caterina, BETTEI Isabella, BORGHIANI Ilaria, ELIA Aurora, PERUGINI Ludovica, VITALI Ludovica

U.MANDOLESI CALCIO FORGIA’ Jennifer

Dirigente Accompagnatore MANCINELLI Anna Maria

Selezionatore CENSI Antonio

Preparatore dei portieri MERCURI Roberto

Fisioterapista POLCI Andrea

Addetto alla logistica COTOLONI Attilio

**AUTORIZZAZIONE TORNEI**

Il Comitato Regionale Marche ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati Tornei organizzati dalle Società sportive, approvandone i regolamenti:

**TORNEI S.G.S.**

Denominazione Torneo: **5° TORNEO DEL FERMANO**

Periodo di svolgimento: 14.06 – 16.06.2024

Categoria: Esordienti misti

Carattere Internazionale

Organizzazione: A.F.C. FERMO SSD ARL

**COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**TORNEO BEACH SOCCER U15 MASCHILE E U17-MASCHILE**

A seguito delle gare disputate per i Tornei di Beach Soccer delle categorie giovanili U.15 e U.17 Maschili, valide per le Fasi Regionali o Provinciali, di seguito si pubblicano gli esiti delle Gare:

**CATEGORIA UNDER 15 MASCHILE – SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 02 giugno 2024**

**GIRONE A**

HAPPY CAR SAMB BEACH SOCCER vs CASTEL DI LAMA 8-1

CASTEL DI LAMA vs REAL SANGIORGIO 2-4

HAPPY CAR SAMB BEACH SOCCER vs REAL SANGIORGIO 5-1

**GIRONE B**

VILLA PIGNA vs AFC FERMO 9-5

AFC FERMO vs POL. ALTIDONA 7-2

VILLA PIGNA vs POL. ALTIDONA 13-2

**FINALE**

HAPPY CAR SAMB BEACH SOCCER vs VILLA PIGNA 3-1

**HAPPY CAR SAMB BEACH SOCCER** accede alla Fase Interregionale in date e location che verranno ufficializzate con successivo Comunicato Ufficiale.

**CATEGORIA UNDER 17 MASCHILE – SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 01 giugno 2024**

**GIRONE A**

HAPPY CAR SAMB BEACH SOCCER vs CASTEL DI LAMA 8-0

CASTEL DI LAMA vs CAMPIGLIONE MU 2-3

HAPPY CAR SAMB BEACH SOCCER vs CAMPIGLIONE MU 6-5

**GIRONE B**

POL VILLA PIGNA vs AFC FERMO 2-1

AFC FERMO vs ASD PORTA ROMANA 3-6

POL. VILLA PIGNA vs PORTA ROMANA 3-7

**FINALE**

HAPPY CAR SAMB BEACH SOCCER vs PORTA ROMANA 5-1

**HAPPY CAR SAMB BEACH SOCCER** accede alla Fase Interregionale in date e location che verranno ufficializzate con successivo Comunicato Ufficiale

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 254 – RIUNIONE DEL 3 GIUGNO 2024

Reclamo n. 64/CSAT 2023/2024

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 3 giugno 2024,

a seguito del reclamo n. 64 promosso dalla società S.S.D. MONTEFANO CALCIO in data 13/05/2024 avverso le sanzioni sportive della squalifica per 8 (otto) giornate agli allenatori NICO MARIANI e SAMUELE ROSSINI e la squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore SIMONE DAVID applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 237 del 07/05/2024,

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

1. letti gli atti relativi al gravame proposto dalla S.S.D. MONTEFANO CALCIO a R.L.,
2. sentite le argomentazioni difensive esposte dalla reclamante alla richiesta audizione,
3. esaminati il referto di gara ed il rapporto del Commissario di campo e la documentazione cartacea prodotta dalla reclamante;
4. sentiti a chiarimenti l’arbitro ed il Commissario di campo;
5. dichiarato utilizzabile ai sensi di quanto prescrive l’art. 61 comma 2 il filmato allegato al reclamo ed quindi esaminato lo stesso;
6. rileva quanto segue:

- il filmato allegato al reclamo non dimostra che i comportamenti che il direttore di gara ha addebitato agli allenatori NICO MARIANI e SAMUELE ROSSINI siano stati commessi da altri soggetti, ma al contempo lo stesso indica che la ricostruzione degli accadimenti come indicata nel rapporto di gara e come precisata dall’arbitro nei chiarimenti forniti alla Corte appare non corrispondente a quanto accaduto;

- infatti l’arbitro in sede di chiarimenti ha collocato i comportamenti addebitati ai signori NICO MARIANI e SAMUELE ROSSINI nello stesso contesto temporale del tentativo di aggressione messo in atto nei suoi confronti dal calciatore SIMONE DAVID, dichiarando " ... *in particolare mi sono venuti vicini il giocatore David Simone e gli allenatori Nico Mariani e Samuele Rossini. Tutti e tre hanno cominciato ad insultarmi e minacciarmi con le parole che ho riportato nel referto. David Simone ha tentato di colpirmi con un pugno in quanto è stato trattenuto da alcuni compagni, in questo stesso istante Nico Mariani mi ha preso per la spalla e mi ha tirato indietro forse per evitare di essere colpito dal giocatore David Simone. Contestualmente Rossini Samuele è venuto a contatto con il suo petto con il mio e mi ha fatto indietreggiare. ",* ma sia il filmato che le dichiarazioni a chiarimenti fatte dal Commissario di Campo escludono che la ricostruzione degli eventi fatta dal direttore di gara sia aderente a quanto accaduto in quanto le immagini mostrano e le dichiarazioni del Commissario di campo hanno confermato che

a) al momento del tentativo di aggressione da parte del calciatore DAVID SIMONE, l’allenatore NICO MARIANI si trovava a diversi metri di distanza dall’arbitro, non mostrava segni di nervosismo, né comportamenti minacciosi e che lo stesso si è avvicinato al direttore di gara soltanto dopo che il SIMONE DAVID era stato a forza allontanato dall’arbitro e che lo ha accompagnato verso gli spogliatoi, discutendo con lui in maniera che appare tranquilla;

b) che SAMUELE ROSSINI si è adoperato per trattenere SIMONE DAVID e per allontanarlo dall’arbitro insieme ad un altro dirigente e ad un giocatore per poi discutere in maniera tranquilla con lo stesso direttore di gara, frapponendosi tra lui ed altri giocatori e tenendo a distanza gli stessi dall’arbitro; e ciò quando il NICO MARIANI era ancora lontano dal direttore di gara;

- ulteriori perplessità in relazione alla veridicità di quanto refertato dall’arbitro e dei chiarimenti dallo stesso fatti avanti alla Corte derivano dalla mancata notifica dei provvedimenti di espulsione nei confronti dei tre soggetti sanzionati e dalla mancata indicazione degli stessi al Commissario di Campo da parte dell’arbitro che allo stesso ha detto “ … *che avrebbe considerato espulsi anche altri tesserati ma senza dirmi chi fossero. “;*

- tutto ciò induce la Corte a ritenere che sussistono forti dubbi ed incertezze in merito al comportamento effettivamente tenuto dai tre soggetti sanzionati, ed in particolar modo per ciò che riguarda gli allenatori NICO MARIANI e SAMUELE ROSSINI e che sia necessario incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti in base al potere conferito alla Corte dall’art. 50 comma 3 CGS al fine di assicurare il giusto processo sportivo.

Pertanto in base a quanto sopra evidenziato la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

1. **rimette**
2. ai sensi di quanto prevede l’art. 50, comma 3 CGS gli atti alla Procura Federale affinché svolga gli accertamenti necessari per ricostruire con la dovuta certezza quanto accaduto e determinare i comportamenti effettivamente messi in atto da SIMONE DAVID, NICO MARIANI e SAMUELE ROSSINI al termine della gara play-off di Eccellenza Montefano Calcio – Urbino Calcio disputatasi il 5 maggio 2024;
3. **sospende**
4. il presente procedimento che verrà riattivato con fissazione di una nuova udienza di discussione appena ricevuti gli atti di indagine della Procura federale;
5. **sospende**
6. la esecutività delle sanzioni irrogate, sussistendo la possibilità che i soggetti sanzionati possano subire un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul reclamo.
7. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra**.**
8. Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 giugno 2024.
9. Il Relatore Il Presidente

 Francesco Scaloni Piero Paciaroni

1.
2. Depositato in Ancona in data 6 giugno 2024
3. Il Segretario f.f.
4. Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 64/2023-24

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 3 giugno 2024,

a seguito del reclamo n. 65 promosso dalla società A.S.D. ATLETICO ANCONA 1983 in data 23/05/2024 avverso le sanzioni sportive della squalifica per 3 (tre) giornate ai calciatori FILIPPO FIORI e AWALOU SEYDOU applicate dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n. 95 del 22/05/2024, - lette le due impugnazioni inviate dalla A.S.D. ATLETICO ANCONA 1983, riunite per connessione oggettiva in un unico reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Francesco Paoletti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. sopra indicato ha inflitto ai calciatori FILIPPO FIORI e AWALOU SEYDOU la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate ciascuno per i comportamenti dagli stessi tenuti al termine della gara ATLETICO ANCONA 1983 – EUROPA CALCIO COSTABIANCA disputata il 19-5-2024 per i play out di seconda categoria, ed esattamente:

a) per quanto riguarda FILIPPO FIORI “ *per aver colpito a fine gara un giocatore avversario al viso. “ ;*

b)per quanto riguarda AWALOU SEYDOU  *“ per aver colpito al termine della gara un giocatore avversario con una testata al petto. “.*

 Contro tali decisioni ha proposto reclamo la ASD ATLETICO CALCIO ANCONA 1983, sostenendo:

a) per quanto riguarda il FIORI: che sarebbe intervenuto in soccorso del compagno Seydou che era stato schiaffeggiato più volte da giocatori della squadra avversaria e che solo nell’intento di difenderlo avrebbe colpito un avversario ma senza intenzione di fargli male;

b) per quanto riguarda il SEYDOU: che lo stesso avrebbe “ *colpito un giocatore avversario con una testata lieve che non ha provocato danni fisici all’avversario. “* e che ciò sarebbe avvenuto come reazione ad uno schiaffo ricevuto.

 In base a tali argomentazioni la reclamante ha chiesto una diminuzione delle sanzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Ai sensi dell’articolo 61 CGS il rapporto arbitrale fa piena prova dei fatti accaduti come descritti dal direttore di gara.

 Nelle fattispecie in esame il direttore di gara ha descritto in maniera precisa le condotte violente messe in atto dai due calciatori sanzionati e l’art. 38 CGS prevede che la squalifica per 3 gare come sanzione minima applicabile per tali comportamenti per cui il reclamo va respinto.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla ASD ATLETICO ANCONA 1983.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 giugno 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Paoletti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 6 giugno 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 06/06/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |